



Schweizerischer Verband für Kino und Filmverleih
Association Suisse des exploitants et distributeurs de films
Associazione Svizzera per il cinema ed il noleggio

Postfach 399 3000 Bern 14 info@procinema.ch T +41 (0)31 387 37 00
Schwarztorstr. 56 Switzerland www.procinema.ch

Delibera dell'Assemblea generale del 12 giugno 2019

STATUTI

ProCinema

ASSOCIAZIONE SVIZZERA PER IL CINEMA ED IL NOLEGGIO

I. Nome, sede, natura giuridica e durata

Art. 1.

Con la ragione sociale "ProCinema, Associazione Svizzera per il cinema ed il noleggio" è costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 e ssgg. del CC. La sua durata è indeterminata. Per delibera dell'Assemblea generale può chiedere l'iscrizione nel Registro di commercio conformemente all'art. 61 cpv. 2 del CC.

L'Associazione mantello ha la sua sede a Berna. La sede può essere trasferita su semplice delibera dell'Assemblea generale. Le lingue ufficiali dell'Associazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Ogni membro può far uso di una delle tre lingue in tutte le attività dell'Associazione.

L'Associazione non persegue alcun scopo di lucro. I suoi fondi sono utilizzati per il finanziamento delle attività operative correnti e per la promozione generale del film nei cinema della Svizzera.

II. Scopo

Art. 2.

L'Associazione ProCinema è l'associazione mantello di tutte le imprese cinematografiche e di distribuzione di film in Svizzera. È una piattaforma proattiva per lo scambio di informazioni e per attività comuni tra i suoi membri.

L'Associazione rappresenta attivamente gli interessi comuni delle imprese cinematografiche e di distribuzione di film, in particolare anche nei confronti delle autorità e del pubblico.

L'Associazione rappresenta il settore nelle commissioni specialistiche e nelle associazioni.

L'Associazione promuove nei media e presso il grande pubblico la valorizzazione dei film nelle sale cinematografiche, in particolare mediante l'organizzazione di manifestazioni culturali, l'attuazione di forme di partnership e mediante sostegni finanziari.

L'Associazione cura la pubblicazione di una statistica annuale ufficiale del settore e di un'analisi delle tendenze.

Si adopera attivamente per raggiungere uno specifico scopo: essere considerata la custode della storia del cinema e della distribuzione di film in Svizzera.

Art. 3.

L'Associazione serve come piattaforma per implementare i rapporti tra le imprese cinematografiche e di distribuzione di film mantenendosi, però, neutrale in caso di conflitti tra i membri.



Schweizerischer Verband für Kino und Filmverleih
Association Suisse des exploitants et distributeurs de films
Associazione Svizzera per il cinema ed il noleggio

Postfach 399 3000 Bern 14 info@procinema.ch T +41 (0)31 387 37 00
Schwarztorstr. 56 Switzerland www.procinema.ch

III. Membri

Art. 4. Condizioni

Possono diventare membri dell'Associazione ProCinema associazioni, aziende o gruppi di aziende che raggiungono una cifra d'affari lordo annua cumulata con la vendita di biglietti d'ingresso al cinema superiore a CHF 15 milioni o che hanno una particolare importanza nell'ambito della politica cinematografica. I membri di associazioni, le aziende e i gruppi di aziende devono svolgere la loro attività nel settore cinematografico o della distribuzione.

Le associazioni che hanno una particolare importanza nell'ambito della politica cinematografica, ma che non raggiungono una cifra d'affari lordo annua cumulata con la vendita di biglietti d'ingresso al cinema di almeno CHF 15 milioni, possono, in via eccezionale e su proposta del Comitato, essere accolte come membri su delibera dell'Assemblea generale.

D'ufficio il Presidente è, come persona fisica, membro dell'Associazione.

I nuovi membri vengono accolti su delibera dell'Assemblea generale approvata dai due terzi dei membri presenti all'Assemblea.

Art. 5. Diritti e doveri

Con la sua affiliazione ogni membro si impegna a riconoscere gli Statuti e le delibere prese dall'Associazione con procedura ordinaria e a rispettare i regolamenti stabiliti e le convenzioni concluse nell'ambito della legge e degli Statuti.

Art. 6. Cessazione dell'adesione

Ogni membro può lasciare, rispettando un termine di disdetta di sei mesi e sempre per la fine dell'anno civile, l'Associazione. Se l'Assemblea generale decide di aumentare le quote annuali rispetto all'anno precedente, ogni membro può annunciare la sua uscita senza dover rispettare un termine di fine anno.

Se l'Associazione è composta da due soli membri, la lettera di uscita di un membro è considerata quale atto di liquidazione dell'Associazione.

IV. Organizzazione¹

Art. 7. Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale
- b) il Comitato
- c) il Tribunale arbitrale
- d) l'Ufficio di revisione

Art. 8. L'Assemblea generale

L'Assemblea generale ordinaria, che si tiene ogni anno, è convocata dal Presidente e di regola ha luogo al più tardi entro i sei mesi successivi alla scadenza dell'anno d'esercizio. L'invito deve essere inviato al più tardi quattordici giorni prima della data prevista dell'Assemblea generale e devono essere indicati i punti dell'ordine del giorno.

Le Assemblee generali straordinarie sono convocate dal Presidente rispettando lo stesso termine se un quinto dei membri lo richiede.

La conduzione dell'Assemblea generale spetta al Presidente. In caso di sua indisponibilità o assenza, uno dei Vicepresidenti o un altro membro del Comitato si assume questo compito.

¹ Per la denominazione dei funzionari viene utilizzata la forma maschile. Quanto riportato, però, vale indifferentemente per donne e uomini che svolgono questa funzione.

Art. 9. Competenze dell'Assemblea generale

L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

- a) l'elezione del Presidente;
- b) l'elezione nel Comitato della rappresentanza paritetica e un supplente delle imprese cinematografiche e di distribuzione di film;
- c) l'elezione dell'Ufficio di revisione;
- d) l'elezione delle commissioni;
- e) l'approvazione dell'operato degli organi eletti;
- f) l'approvazione del rapporto annuale, del conto annuale e del rapporto di revisione;
- g) l'approvazione del budget, la fissazione dei contributi e delle eventuali prestazioni finanziarie aggiuntive dei membri;
- h) deliberazione su tutte le questioni che gli Statuti non riservano esplicitamente ad un altro organo;
- i) l'approvazione dei regolamenti;
- j) l'elezione del Tribunale arbitrale e del Mediatore per la pluralità dell'offerta.

Art. 10. Diritti di voto

Ogni membro ha diritto ad un voto per ogni CHF 5 milioni di cifra d'affari lordo che ha conseguito l'anno precedente con la vendita di biglietti. Può farsi rappresentare all'Assemblea generale da al massimo tre incaricati, comunicando 15 giorni prima dell'Assemblea chi e quanti voti rappresenta. A richiesta del Presidente, l'incaricato è tenuto a comprovare la sua legittimazione presentando una procura debitamente firmata ad ogni effetto di legge dal membro che lui rappresenta.

Ai membri ammessi in conformità all'art. 4 cpv. 2, che non conseguono una cifra d'affari lordo di CHF 5 milioni con la vendita di biglietti, è possibile, su delibera del Comitato, attribuire un voto.

I diritti di voto sono ricalcolati ogni anno sulla base della cifra d'affari lordo conseguita dal membro nell'anno precedente dall'ufficio ProCinema. Se un membro non annuncia entro fine marzo la cifra d'affari netta conseguita con la vendita di biglietti, il suo diritto di voto viene sospeso senza preavviso fino a quando non avrà posto rimedio alla dimenticanza.

Art. 11. Votazione ed elezione

L'Assemblea generale prende le sue delibere e svolge le sue elezioni con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

Elezioni e votazioni avvengono in modo palese, a meno che l'Assemblea generale decida diversamente. Se per l'elezione vengono proposti più candidati di quanto siano i seggi a disposizione, l'elezione va effettuata a scrutinio segreto.

Le astensioni dal voto non vanno incluse per il calcolo della maggioranza.

Il periodo di carica di tutti gli organi, commissioni e persone eletti dall'Assemblea generale è di due anni d'esercizio. Elezioni tenute durante un periodo di carica hanno validità fino alla decorrenza dell'attuale periodo di carica. Sono consentite le rielezioni.

Art. 12. Il Comitato

Il Comitato è l'organo direttivo dell'Associazione. È composto dal presidente, da tre membri ciascuno e da un supplente delle imprese cinematografiche e di distribuzione di film. Al Comitato spettano i diritti e gli obblighi attribuiti dalla legge a quest'organo, ai sensi dell'art. 69 CCS. Rappresenta l'Associazione verso l'esterno, attua le delibere prese dall'Assemblea generale ed è responsabile di tutte le questioni associative affidategli dall'Assemblea generale.

Il Comitato si autocostruisce e nomina da uno a due Vicepresidenti, un Cassiere (che può rivestire anche la carica di Vicepresidente) e un Segretario, che non deve far parte del Comitato. La Presidenza spetta al Presidente eletto dall'Assemblea generale.

Art. 13. Diritti e doveri del Comitato

Il Comitato è responsabile di:

- assicurare la Direzione generale e la supervisione dell'Associazione e del suo Segretariato;
- stabilire i compiti della Segreteria;
- nominare il Segretario generale;
- assicurare l'attuazione delle delibere prese dall'Assemblea generale e dal Comitato;
- preparare e presentare il budget;
- allestire la chiusura dell'esercizio annuale;
- discutere i risultati della revisione con l'Ufficio di revisione;
- presentare la chiusura annuale all'Assemblea generale.

Il Comitato emana un regolamento che definisce la sua organizzazione, la ripartizione dei compiti e delle responsabilità.

Il Comitato può costituire, in forma permanente o in caso di necessità anche ad hoc, delle commissioni.

Art. 14. L'Ufficio di revisione

L'Ufficio di revisione verifica il conto annuale e il bilancio e redige su questi temi un rapporto scritto per l'Assemblea generale.

Art. 15. Tribunale arbitrale

L'Assemblea generale nomina una persona con esperienza giuridica a Presidente del Tribunale arbitrale dell'Associazione.

Il Presidente del Tribunale arbitrale dell'Associazione è a disposizione delle imprese cinematografiche e di distribuzione per costituire, su loro consensuale richiesta, un Tribunale arbitrale.

Il Presidente del Tribunale arbitrale può partecipare alle Assemblee generali con voto consultivo.

Art. 16. Commissioni

L'Assemblea generale può nominare delle commissioni per l'espletamento di singoli compiti. Stabilisce, in un mansionario, i loro compiti e le loro competenze, assegna un budget e stabilisce le remunerazioni dei membri della commissione. Il Presidente della commissione riferisce all'Assemblea generale.

Art. 17. Segreteria

La Segreteria dell'Associazione è gestita dal Segretario generale.

V. Finanze

Art. 18. Entrate

Il finanziamento dell'Associazione avviene mediante la vendita di servizi, l'eccedenza risultante dalla vendita di Buoni Cinema e – se necessario – i contributi dei membri che vengono stabiliti annualmente dall'Assemblea generale per l'anno successivo. I contributi vengono calcolati in per mille sulla cifra d'affari lordo conseguita l'anno precedente con la vendita di biglietti alla cassa del cinema dalle imprese cinematografiche e di distribuzione rappresentate da un membro. La massima aliquota contributiva è dell'1‰.

Se singole imprese cinematografiche e di distribuzione sono membri di ProCinema per più associazioni, sono loro stesse a determinare quale associazione o quale gruppo di imprese esse rappresentano in ProCinema. Le associazioni o i gruppi di imprese sono tenuti a presentare, sempre entro fine marzo, alla Segreteria una lista di tutte le imprese membri e nelle sale cinematografiche con le cifre d'affari lordo da loro conseguite nell'anno precedente. Se un'impresa membro viene rappresentata in ProCinema da un altro gruppo di imprese o da un altro membro dell'Associazione, è necessario riportare la relativa annotazione.

Art. 19. Responsabilità

Per gli impegni dell'Associazione risponde solo il patrimonio dell'Associazione. È esclusa la responsabilità personale dei membri e delle imprese da loro rappresentate.

Il Presidente e i membri del Comitato rispondono dell'Associazione solo in caso di comportamento doloso o per colpa grave. Con l'approvazione dell'operato, l'Associazione rinuncia a tutte le pretese in materia di responsabilità derivanti da fatti che erano noti in modo chiaro e completo all'Assemblea generale.

VI. Servizi dell'Associazione

Art. 20. Principio

I servizi che l'Associazione eroga ai suoi membri o a terzi devono rispettare il principio di copertura dei costi. Eccezioni a questo principio vanno verbalizzate in occasione della delibera da parte dell'Assemblea generale con l'indicazione del presumibile grado di insufficienza di copertura dei costi.

Per i servizi menzionati negli articoli successivi, l'Associazione stipula con i partner un contratto che stabilisce i reciproci diritti e doveri.

Art. 21. Rilevamento dei dati concernenti l'economia cinematografica

L'Associazione rileva presso tutte le imprese cinematografiche e di distribuzione di film i dati economici secondo lo schema riportato qui di seguito

a) per le imprese cinematografiche:

- numero di posti a sedere per schermo;
- cifra d'affari lordo conseguita con la vendita di biglietti, per schermo e anno;
- per ogni titolo di film proiettato su base settimanale:
 - numero di spettacoli per ogni schermo su cui viene proiettato il film;
 - versione linguistica di ogni spettacolo;
 - numero di spettatori per ogni schermo su cui viene proiettato il film;
 - cifra d'affari lorda conseguita con la vendita di biglietti per ogni schermo su cui viene proiettato il film.

b) per le imprese di distribuzione di film:

- titolo dei film noleggiati con la data di uscita per regione linguistica;
- numero di copie in circolazione per titolo di film;
- cifra d'affari annua lordo conseguita con la vendita di biglietti d'ingresso al cinema per ogni titolo di film;
- per ogni titolo di film noleggiato su base settimanale:
 - numero di spettacoli per ogni schermo su cui viene proiettato il film;
 - versione linguistica di ogni spettacolo;
 - numero di spettatori per ogni schermo su cui viene proiettato il film;
 - cifra d'affari lorda conseguita con la vendita di biglietti per ogni schermo su cui viene proiettato il film.

I dati sono confidenziali e non sono a disposizione né per i membri dell'Associazione né per terzi. Il personale della Segreteria è tenuto a non dare alcuna informazione in merito. I dati possono tuttavia essere inoltrati, previa una dichiarazione di riservatezza, a Succes Cinema, all'Ufficio federale della cultura e a SUISA.

Se i dati possono essere rilevati presso le imprese cinematografiche e di distribuzione di film, l'Assemblea generale delibera, in base a criteri di efficienza e di qualità, da quale fonte i dati dovranno essere attinti. Tutte le imprese che fanno parte direttamente o indirettamente dell'Associazione sono tenute a fornire i dati in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea generale.



Schweizerischer Verband für Kino und Filmverleih
Association Suisse des exploitants et distributeurs de films
Associazione Svizzera per il cinema ed il noleggio

Postfach 399 3000 Bern 14 info@procinema.ch T +41 (0)31 387 37 00
Schwarztorstr. 56 Switzerland www.procinema.ch

Art. 22. Pubblicazione di dati concernenti l'economia cinematografica

L'Associazione può divulgare regolarmente pubblicazioni in cui figurano i dati di imprese cinematografiche e di distribuzione di film. Queste imprese devono dare per iscritto il loro consenso alla divulgazione dei loro dati. Questo consenso può essere revocato rispettando un termine di disdetta di sei mesi per la fine dell'anno civile. L'Assemblea generale delibera sulla frequenza delle pubblicazioni e sui dati contenuti in queste pubblicazioni. Ha anche la facoltà di limitare la cerchia dei destinatari alle imprese che hanno dato il loro consenso alla divulgazione dei loro dati. Le tariffe d'abbonamento devono coprire i costi della pubblicazione separata, non tuttavia i costi comunque necessari per il rilevamento dei dati in conformità a quanto previsto dal precedente art. 21.

Art. 23. Passepartout

ProCinema emette una carta di libera entrata (Passepartout) alle sale cinematografiche. Le disposizioni in merito all'acquisto e all'utilizzo sono stabilite in un regolamento separato.

Art. 24. Buoni Cinema

L'Associazione può vendere dei Buoni Cinema che danno diritto al detentore di occupare il miglior posto a sedere disponibile (esclusi quelli associati a prestazioni supplementari) durante una regolare proiezione in un cinema affiliato indirettamente o direttamente all'Associazione. Il cinema può addebitare all'Associazione il buono incassato al prezzo di vendita abituale per questa categoria di posti a sedere. Il conteggio con il distributore viene fatto sulla base dello stesso importo.

Il Comitato stabilisce i prezzi di vendita e le condizioni di pagamento.

VII. Disposizioni generali

Art. 25. Anno d'esercizio

L'anno d'esercizio corrisponde all'anno civile.

Art. 26. Modifiche degli Statuti

Le modifiche degli Statuti necessitano per essere approvate della maggioranza dei 2/3 dei voti espressi e possono essere deliberate solo se sono presenti almeno i 2/3 di tutti i voti.

Art. 27. Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione necessita della maggioranza dei 2/3 dei voti espressi e può essere deliberato solo se sono rappresentati almeno i 2/3 di tutti i voti. Resta riservato l'art. 77 del CC.

L'Assemblea generale delibera sull'utilizzo di un eventuale utile di liquidazione.

Art. 28. Entrata in vigore

I presenti Statuti sono stati approvati dall'Assemblea generale del **12 giugno 2019**. Sostituiscono gli Statuti del 21 novembre 2018 ed entrano in vigore il **12 giugno 2019**.

Berna, **12 giugno 2019**

(Testo originale: tedesco)